

COMUNE di ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2010 N° 150

**OGGETTO: RILEVAZIONE NUMERI CIVICI – APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S PA.**

L'anno **duemiladieci** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **12,20** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO.

Sono presenti gli Assessori:

1. Sig. CARLO BOROMEO
2. Sig. LEO CASTIGLIONE
3. Sig. LUCIO CIERI
4. Sig. GIUSEPPE GRANATA
5. Sig. MARIO PAOLUCCI
6. Sig. VALTER POLIDORO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che tra le attività preordinate al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni, indetto con il D.L. n. 78 del 31.1.2010 e convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, si inserisce la rilevazione dei numeri civici gecodificati alle sezioni di censimento nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e nei Comuni capoluogo di Provincia;

VISTA la circolare ISTAT n. 1 del 7.9.2010 prot. 5429, con la quale vengono fornite istruzioni per la conduzione della rilevazione, e precisamente l'assunzione di tre rilevatori da avviare a corsi di formazione specifici e ai quali affidare, nei tempi previsti, la rilevazione di che trattasi;

DATO ATTO che tra ANCI nazionale e POSTE ITALIANE SpA è stato siglato un accordo che vede la possibilità di affidare a detta Società la rilevazione dei numeri civici attraverso proprio personale specializzato e debitamente formato ed il controllo costante del responsabile tecnico comunale, peraltro già nominato dal Sindaco con provvedimento del 2.11.2010;

RITENUTO di potersi avvalere di detta convenzione stante anche le difficoltà di procedere in

tempi brevi ad una selezione di aspiranti rilevatori da avviare entro il primo dicembre prossimo ai corsi di formazione organizzati appositamente dall'ISTAT;

CONSIDERATO che l'accordo comporterà anche il pieno coinvolgimento di Poste Italiane SpA nella gestione degli indirizzi e dei numeri civici del territorio e, quindi, la risoluzione delle problematiche tuttora esistenti in materia di recapito postale ai cittadini;

DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto il corrispettivo richiesto da Poste Italiane SpA corrisponde al contributo previsto dall'ISTAT ai Comuni impegnati nella rilevazione;

VISTO il parere favorevole del dirigente IV settore reso ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 267/2000 come risulta dalla allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

1= Approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra POSTE ITALIANE SpA e Comune di Ortona per la rilevazione dei numeri civici di cui alla circolare ISTAT n. 1 del 7.9.2010 prot. n. 5429.

2= Dare mandato al dirigente IV settore di provvedere a tutti gli adempimenti consequenziali.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Spett.le XXXX

Oggetto: Contratto per il Servizio di Rilevazione dei Numeri Civici "Data Collecting"

Con la presente vi trasmettiamo la seguente proposta di contratto, relativa al servizio di Rilevazione dei Numeri Civici "Data Collecting" che vorrete restituire, integralmente riportata su Vostra carta intestata, siglata in ogni sua pagina e sottoscritta, per accettazione, da un Vostro rappresentante munito di poteri unitamente ad un mandato con rappresentanza per l'attività svolta in vostro nome e conto.

CONTRATTO

TRA

Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, viale Europa n. 190 - C.F. 97103880585 e P.IVA 01114601006, in persona di Claudio Cella, in qualità di Direttore Commerciale....., nato a Desio il 17-04-1964, domiciliato per la carica in Roma Viale Europa, 190, di seguito denominata più brevemente "POSTE";

E

Comune di, con sede legale in....., codice fiscale e P.IVA n, rappresentata da, in qualità di, di seguito indicata come "il Comune" e, congiuntamente con Poste, le "Parti"

PREMESSO CHE

- L'aggiornamento 2009-2010 del Programma Statistico Nazionale 2008-2010 e l'art. 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevedono, tra le attività preordinate al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni la "rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti"
- Conformemente alle disposizioni sopra richiamate, detta attività di rilevazione è stata affidata direttamente ai Comuni ai quali ISTAT ha impartito specifiche istruzioni con circolare del.....;
- Poste, incaricata di fornire il servizio postale universale, nonché riservato ai sensi del D. Lgs. n. 261/1999, è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale anche attraverso la propria articolata rete di recapito;
- Poste ha avviato, da tempo, un processo di sviluppo dei propri servizi ed, in particolare, ha ideato e realizzato soluzioni finalizzate all'ottimizzazione dei processi organizzativi e funzionali della pubblica

amministrazione;

- Conseguentemente, Poste è in grado di svolgere efficacemente la necessaria attività di rilevazione preliminare al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni
- Il Comune ha, quindi, individuato Poste come interlocutore in grado di gestire le attività di seguito descritte, funzionali all'espletamento dell'attività di rilevazione, come da delibera n.in data.....

Tutto ciò premesso le Parti

convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 DEFINIZIONI

I seguenti termini, in aggiunta alle altre definizioni contenute nel presente contratto, avranno, tanto al singolare quanto al plurale, il significato di seguito riportato:

"Rilevazione" o "RNC": la rilevazione prevista dal Programma Statistico Nazionale 2008-2010, aggiornamento 2009 - 2010 e dall'art. 50, comma 5 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122;

"Unità di rilevazione": per unità di rilevazione si intendono numero civico ed edificio;

"Numero civico": numero che contraddistingue l'accesso esterno che dall'area di circolazione immette direttamente o indirettamente alle unità immobiliari (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.);

"Edificio": contenitore delle altre unità rilevate nei censimenti (abitazioni, famiglie, persone, uffici, stabilimenti, ecc.) consistente in una costruzione di concezione ed esecuzione - di norma - unitaria, dotata di una propria indipendente struttura, contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati all'abitazione e/o alla produzione di beni e/o servizi, delimitata da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture, dotata di almeno un accesso verso l'esterno.

"Sezioni di censimento di centro abitato": le zone territoriali dei Comuni così definite dal Progetto Census 2010

"Rilevatore": portalettere di Poste a cui viene affidato lo svolgimento delle attività di rilevazione previste nel presente Accordo.

"Portale Rnc": il portale messo a disposizione di Poste dall'ISTAT, accessibile all'indirizzo <https://rnc.istat.it>.

ART. 2 VALORE DEGLI ALLEGATI

2.1 Gli allegati di seguito elencati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Si allegano:

Allegato 1 "Circolare n°1 relativa alle istruzioni fornite da ISTAT ai Comuni per la Rilevazione dei Numeri Civici".

All.....

All.....

ART. 3 OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

3.1 Il presente accordo ha per oggetto il servizio di rilevazione dei Numeri Civici denominato commercialmente "Data collecting" (di seguito il "Servizio") consiste nella rilevazione, da parte di Poste, delle informazioni, di cui al successivo paragrafo 3.2, relative ai numeri civici e agli edifici presenti nelle sezioni di censimento dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e dei Comuni capoluogo di provincia e nel successivo inoltro all'ISTAT.

Il Servizio include altresì l'inscrimento tramite data entry delle suddette informazioni all'interno dell'apposito sito web messo a disposizione dall'Istat per la registrazione degli esiti della rilevazione.

3.2 In particolare, in esecuzione del Servizio, ciascun Rilevatore, percorrendo gli archi di strada di ciascuna sezione di censimento a lui assegnata ed orientandosi con l'aiuto della mappa cartografica della zona censuaria, messa a disposizione da ISTAT attraverso l'apposito sito, controllerà le informazioni relative al Numero Civico, Esponente e Codice Edificio contenute nel modello precompilato dall'Istat (Mod. Istat RNC.1).

Per ciascun numero civico verrà rilevata l'informazione relativa alla Destinazione d'uso, necessaria per distinguere i civici abitativi o misti da quelli non abitativi.

Inoltre provvederà a correggere eventuali errori integrando, quando necessario, i numeri civici non presenti nel modello precompilato. In quest'ultimo caso, per ciascun numero civico, il Rilevatore registrerà il set d'informazioni richieste, integrando conseguentemente la mappa cartografica della sezione fornita dall'Istat. Per ciascun edificio il Rilevatore registrerà il corrispondente codice di edificio sul modello di rilevazione degli edifici (Mod. Istat EDI.1), rileverà le caratteristiche dell'edificio e il numero di unità immobiliari, distinte in abitative e non abitative, registrando le informazioni e i dati nelle apposite caselle del modello.

3.3 Poste provvederà successivamente a registrare in formato digitale le informazioni raccolte inoltrando le stesse all'Istat entro la data riportata, per ciascun gruppo di comuni, nell'ultima colonna della tabella A dell'Allegato 1, utilizzando l'apposita sezione del Portale Rnc.

3.4 Poste si riserva, e fin da ora il Cliente autorizza di espletare parte del Servizio tramite Società appartenenti al Gruppo Poste garantendo in ogni caso il rispetto degli impegni assunti.

ART. 4 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL COMUNE

4.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio il Comune si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente accordo ed in particolare a:

- a) fornire a Poste le credenziali di accesso al sito ISTAT tramite il quale ottenere il materiale necessario per garantire la corretta esecuzione delle attività connesse alla rilevazione. Nello specifico:
 - o modello precompilato di rilevazione numeri civici (Mod. Istat RNC.1)
 - o modello di rilevazione degli Edifici (mod. Istat Edi.1)
 - o mappe cartografiche delle sezioni di censimento
 - o manuale di istruzioni,
 - o Data entry delle informazioni raccolte sul campo

- b) provvedere al pagamento dei corrispettivi di cui al successivo art. 6.

ART. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI POSTE

5.1 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio, Poste si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti nel presente accordo ed in particolare a:

- eseguire le attività di rilevazione di cui al precedente art.3, attenendosi alle istruzioni e alle disposizioni riportate nell'Allegato 1;
garantire, nello specifico, il massimo affidamento del personale impiegato per la rilevazione e gestione dei dati e l'adeguata copertura assicurativa infortuni per il personale stesso;
- provvedere alla formazione dei Rilevatori
- attenersi alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e Codice di deontologia e di buona condotta per trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato A.3 del citato decreto legislativo n.196/2003);
- utilizzare i dati raccolti per le sole finalità della RNC, e per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del Servizio senza cederli in nessun caso a terzi.

5.2 Poste si riterrà e sarà sollevata da qualsivoglia responsabilità nell'erogazione del Servizio, purché dimostri che, nell'espletamento delle proprie prestazioni, ha agito usando la diligenza di cui al combinato disposto fra gli articoli 1176 e 1218 del codice civile.

5.3 In ogni caso Poste non risponderà dei danni derivanti da ritardi, cattivo funzionamento, sospensione e/o interruzione del Servizio causati da fatti ad essa non imputabili ed in particolare da:

- a) forza maggiore o caso fortuito (quali ad esempio: incendi, disastri naturali, mancanza di energia, scioperi, anche del proprio personale, attacco di hacker o virus informatici), fermo restando l'impegno di Poste di attivarsi prontamente per limitare o eliminare la causa;
- b) mancato rispetto da parte del Comune dei propri obblighi, con particolare riguardo alla mancata o tardata fornitura del materiale di cui all'art.4.1, lett. a) e all'eventuale non esattezza / completezza dei suoi contenuti;
- c) guasto e/o malfunzionamento della connessione alla rete internet o mancato / errato funzionamento ed anomalie del portale RNC;

5.4 Resta inteso, inoltre, tra le Parti che Poste non risponderà della mancata e/o incompleta rilevazione :

- presso edifici in costruzione o in rovina, a capannoni, a rimesse, a costruzioni provvisorie;
- qualora siano manifestati eventuali rifiuti e/o divieti espressi da parte degli aventi diritto;

5.5 In ogni caso, la responsabilità di Poste nei confronti del Comune per ogni tipo di danni, diretti, indiretti, consequenziali e comunque derivanti dall'esecuzione del Servizio sarà limitata ad un importo pari ai corrispettivi dovuti dal Comune medesimo.

Art. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

6.1 Per l'esecuzione del Servizio il Comune riconoscerà a Poste i seguenti corrispettivi:

- l'importo fisso di € 2.235 oltre IVA per le spese di impianto;
- un importo variabile, in funzione delle unità rilevate, pari a 2 € oltre IVA per edificio rilevato e di 1 € oltre IVA per numero civico rilevato.

6.2 Poste provvederà ad emettere:

- una prima fattura relativa all'importo fisso entro 30 giorni dal momento del perfezionamento del presente accordo;
- una seconda fattura, relativa all'importo variabile, alla scadenza del periodo di validità contrattuale di cui al successivo art. 7.

Entrambe le fatture verranno inoltrate all'indirizzo indicato nel successivo art. 11.

6.3 Il Comune dovrà procedere al relativo pagamento nel termine essenziale di 30 giorni dalla data di emissione fattura. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 - Tracciabilità dei flussi finanziari - della legge 13 agosto 2010, n.136 "Piano straordinario contro le mafie", il Comune si avvarrà per i pagamenti del c.c.p. n° 90205006 intestato a POSTE ITALIANE SPA D.C.G.C./S.C.A. proventi amministrazioni statali e enti vari VIALE EUROPA, 175 00144 ROMA RM IBAN IT 75 D 07601 03200 000090205006, dedicato al progetto "....." n. CUP..... precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come "B=".

6.4 Fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, in caso di ritardato pagamento, il Licenziatario dovrà corrispondere, sulla base di un'apposita nota di preavviso di Poste, un interesse di mora pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali.

Art. 7 DURATA E RECESSO

7.1 Il presente contratto sarà valido ed efficace dal momento del suo perfezionamento e si intenderà concluso al momento del completamento di tutte le attività previste dal presente contratto stesso.

7.2 Qualora cause di forza maggiore, caso fortuito, ovvero ogni altra causa non direttamente imputabile a Poste impedissero a Poste stessa lo svolgimento del Servizio, l'esecuzione del Servizio medesimo s'intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata della causa esimente e Poste ne darà tempestiva comunicazione al Comune a mezzo telefono o fax ai numeri di cui al successivo art. 11.

7.3 Qualora la sospensione del Servizio si protragga per più di 15 (quindici) giorni, sarà in facoltà del Comune di recedere immediatamente dal presente accordo, dandone comunicazione scritta a Poste tramite raccomandata a/r all'indirizzo riportato nel successivo art. 11, fermo restando l'obbligo da parte del Comune di effettuare il pagamento dei corrispettivi per il Servizio erogato sino alla data della sospensione.

Art. 8 RISOLUZIONE

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, in caso di inadempimento di una delle Parti di una delle clausole del presente accordo, l'altra Parte potrà intimare per iscritto di adempiere entro 30 giorni dichiarando che, qualora tale termine sia decorso inutilmente, il presente contratto si intenderà senz'altro risolto.

8.2 Il presente contratto potrà altresì essere risolto di diritto, ex art. 1456 del codice civile in caso di mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 12.

Art. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

9.1 Per ogni controversia concernente l'esecuzione del Servizio e/o l'interpretazione del presente accordo è competente il Foro di Roma.

ART.10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

10.1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività previste dal presente contratto e dai relativi Allegati tecnici, il Comune, in qualità di Titolare, nomina POSTE, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'oggetto del presente Accordo, in forza del relativo Atto di designazione, sub Allegato ("Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03"), e ne acquisisce le derivanti responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente contratto e secondo le modalità e le istruzioni fornite dal Titolare nell'Atto di designazione allegato al presente contratto.

10.2 I dati saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo e dei relativi Allegati tecnici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e del Codice di deontologia e di buona condotta per trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, Allegato al citato D. Lgs. 196/2003. Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Responsabile ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite. Per effetto della nomina, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati il Responsabile si impegna ad adottare tutte le necessarie misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31-36 del D.lg. 196/2003, e delle regole previste dal Disciplinare Tecnico sub all. B) al D.Lgs.196/03, nonché all'art. 15 del Codice di deontologia e di buona condotta per trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale .

10.3 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che le riguardano saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi. In ogni caso di cessazione del presente contratto, POSTE si obbliga a restituire tutti i dati messi a disposizione dal Comune con allegata dichiarazione che presso POSTE non ne esiste alcuna copia, fatto salvo quanto relativo agli adempimenti richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente.

10.4 Le Parti si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni contenute nel presente contratto , nonché per quanto concerne le informazioni, i dati, le notizie o le decisioni che apprenderanno nell'esecuzione delle pattuizioni del presente contratto. Resta, peraltro, sin d'ora inteso che non ricadranno nel divieto di cui al presente paragrafo le comunicazioni che si rendessero necessarie od opportune a fini di vigilanza.

Art. 11 COMUNICAZIONI

11.1 Ogni comunicazione o richiesta all'altra Parte, in relazione o in esecuzione del presente contratto, dovrà essere inoltrata per iscritto con raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

per Poste: Poste Italiane S.p.A. _____ via _____, n. __ CAP _____ ()

Per altre comunicazioni Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

per il Cliente: _____ via _____ n. __ CAP _____ ()

Per le fatture (ove diverso) : _____ via _____ n. __ CAP _____ ()

Per altre comunicazioni Tel. _____ Fax _____ e-mail _____

Art. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

12.1 Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Poste assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente convenzione, mediante l'accensione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente Accordo come indicato all'art 6.

Il Comune si impegna a comunicare a Poste il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Poste comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

Poste si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato di cui al punto 6.3, nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

12.2 Poste, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

12.3 Il Comune provvede alla liquidazione del corrispettivo oggetto del contratto, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui all'art. 6.3, sulla base della consuntivazione dei servizi effettivamente prestati, fatti salvi i casi previsti dall'art. 3, comma 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 fermo restando, in tal caso, l'obbligo di documentazione della spesa.

Qualora le transazioni relative all'esecuzione del contratto non avvengano attraverso l'utilizzo del conto corrente dedicato acceso presso Poste o senza lo strumento del bonifico bancario o postale così come previsto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il presente Accordo sarà risolto di diritto.

Art. 13 CLAUSOLA FISCALE

13.1 Il presente contratto, concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale, è soggetto ad imposta di registro e ad imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 1896 e del D.P.R. 642/1972.

Luogo e data _____ / / _____

Firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., Il Cliente dichiara di aver preso visione di accettare le condizioni di seguito indicate : art. 4.1 (Obblighi e responsabilità del Comune), art. 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 (Obblighi e responsabilità di Poste), art. 7.2 e 7.3 (Durata e recesso) , art. 9.1 (Foro competente) art. 10 (Trattamento dei dati personali),

Luogo e data

Firma del Comune